

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Dottori Forestali

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

ENTE GESTORE - EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

Via Vicenza 7 - 00185 ROMA - www.epap.it

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

La tutela previdenziale dei forestali liberi professionisti è gestita dal EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) che rappresenta anche attuari, chimici, geologi e forestali. La Cassa si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

È stabilito in misura pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo (pari per l'anno 2020 a 103.055 euro). È comunque dovuto un importo minimo di 623euro.

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile (la cosiddetta super-contribuzione) fra le seguenti aliquote: 12% – 14% – 16% – 18% – 25%. Tale opzione deve essere dichiarata dall'iscritto nella dichiarazione reddituale (mod.2) presentata entro il 31 luglio di ogni anno.

È inoltre dovuto un contributo di solidarietà nella misura dello 0,2% del reddito professionale con un minimo che, per l'anno in corso, è di 12 euro. È prevista una riduzione del contributo minimo (70%), limitatamente ai primi tre anni di iscrizione, per coloro che iniziano l'attività prima dei 30 anni. Tale possibilità viene meno se l'iscritto diventa soggetto all'obbligo di versare contributi superiori ai parametri minimi. In tale fattispecie, il neo iscritto sarà tenuto al pagamento integrale dei contributi soggettivo (10% reddito netto), di solidarietà (0,2% del reddito netto) e integrativo (2% volume d'affari).

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ammonta al 2% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 87 euro.

Contributo di maternità

Viene inoltre previsto un contributo di maternità pari a 45 euro.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti due alternative:

- 1. età di 65 anni sia per gli uomini e che per le donne con almeno 5 anni di contribuzione e 5 anni di anzianità di iscrizione all'ente;
- *oppure*
- 2. indipendentemente dall'età, con 40 anni di contribuzione.

Pensione di inabilità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è causata da infortunio. È richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cancellazione dall'Albo professionale. Nel determinare l'anzianità contributiva utile per determinare l'importo della pensione di inabilità si attribuisce una maggiore anzianità convenzionale fino a raggiungere il massimo di 40 anni di anzianità contributiva complessiva. La quota aggiuntiva di contribuzione viene calcolata considerando la media di compensi utili al calcolo possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate con l'1% di maggiorazione rispetto alla mera variazione tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di anzianità di iscrizione e di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde da tali requisiti contributivi e assicurativi quando l'inabilità è causata da infortunio, correlato allo svolgimento dell'attività professionale. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità che riduce a meno di 1/3 la capacità all'esercizio della professione. Il diritto alla pensione viene riconosciuto anche nei casi in cui la riduzione della capacità all'esercizio dell'attività professionale preesista all'iscrizione all'Ente, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità dopo l'iscrizione.

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività e in condizione di regolarità contributiva.

Aventi diritto

I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti:

- 60% al coniuge;
- 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione teoricamente maturata dal *de cuius*.

Se la vedova possiede redditi

La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75 % del trattamento spettante, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps; al 60 %, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Il diritto alla pensione del coniuge cessa qualora convoli a nuove nozze.

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Reddito IRPEF del superstite	Percentuale di cumulabilità
Fino a 2 volte l'ammontare del minimo INPS	100%
Oltre 3 volte l'ammontare del minimo INPS	75%
Oltre 4 volte l'ammontare del minimo INPS	60%
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo INPS	50%

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione in età inferiore a 57 anni. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2019 al 2020

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

CUMULO GRATUITO

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli

anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"